



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CODICE ETICO

ALLEGATO N. 2



INDICE

- I. DEFINIZIONI
- II. PREMESSE
- III. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I – PRINCIPI ETICI GENERALI

- ARTICOLO 1 TUTELA DELLA PERSONA
- ARTICOLO 2 CORRETTEZZA
- ARTICOLO 3 CONCORRENZA
- ARTICOLO 4 IMPARZIALITÀ
- ARTICOLO 5 EQUITÀ NELLE RELAZIONI CON I SOGGETTI SOTTOPOSTI
- ARTICOLO 6 ETICITÀ NELLE INFORMAZIONI
- ARTICOLO 7 CONFLITTI DI INTERESSE
- ARTICOLO 8 RAPPORTI ECONOMICI NON ETICI
- ARTICOLO 9 RISERVATEZZA
- ARTICOLO 10 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE
- ARTICOLO 11 TUTELA DEL SEGRETO AZIENDALE E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

TITOLO II – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- ARTICOLO 12 LEGALITÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LA P.A.
- ARTICOLO 13 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE
- ARTICOLO 14 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
- ARTICOLO 15 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CAPO II – RAPPORTI CON I TERZI E I FORNITORI

- ARTICOLO 16 RAPPORTI CON I TERZI
- ARTICOLO 17 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- ARTICOLO 18 SELEZIONE DEI FORNITORI
- ARTICOLO 19 RAPPORTI CON I FORNITORI
- ARTICOLO 20 INFORMAZIONI FORNITE AI CLIENTI
- ARTICOLO 21 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

CAPO III – COMUNICAZIONI SOCIALI

- ARTICOLO 22 CORRETTEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
- ARTICOLO 23 RELAZIONE CON I SOCI



CAPO IV – POLITICHE DEL PERSONALE

ARTICOLO 24 CONDOTTA CORRETTA E TRASPARENTE

ARTICOLO 25 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DI D'UVA

CAPO V – POLITICHE DEL LAVORO

ARTICOLO 26 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 27 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

CAPO VI – ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 28 OPERAZIONI E TRANSAZIONI COMMERCIALI

ARTICOLO 29 DOVERE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI E DELLE RISORSE

TITOLO III – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

ARTICOLO 30 ORGANISMO DI VIGILANZA

ARTICOLO 31 ADOZIONE E COMUNICAZIONE

ARTICOLO 32 ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

ARTICOLO 33 VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO



I – Definizioni

Al fine di agevolare la lettura e la consultazione del presente documento, si rassegna di seguito il catalogo delle definizioni contenute nella normativa di legge che vengono in rilievo nel caso in esame:

Clients: i destinatari finali dei servizi offerti da D'UVA;

Codice Etico: il presente Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello;

D.Lgs. n. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Destinatari: tutti i soggetti interni ed esterni a D'UVA che operano direttamente o indirettamente per quest'ultima e nei cui confronti trova applicazione il presente Codice;

D'UVA o la Società: D'UVA S.r.l.;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, codificato dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

OdV: l'Organismo di Vigilanza preposto al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello e dei documenti ad esso allegati (ivi incluso il Codice Etico) e al relativo aggiornamento;

Organo Amministrativo: l'organo amministrativo di D'UVA (sia esso nella veste di Consiglio di Amministrazione che, in quello attuale, di Amministratore Unico);



P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

Soci: i soci di D'UVA;

Terzi: tutti i soggetti esterni a D'UVA.



II – Premesse

L'adozione di principi e responsabilità etiche all'interno di D'UVA nella gestione dell'attività d'impresa risponde alla necessità di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indiretta, della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il presente Codice Etico (di seguito il “**Codice**”), pur essendo stato redatto come un documento separato, costituisce, insieme al Modello di organizzazione e gestione (il “**Modello**”) e alle procedure aziendali, parte integrante del sistema di controllo interno posto a presidio contro la commissione all'interno di D'UVA dei reati previsti dalla normativa in esame e contiene i principi generali e di comportamento cui D'UVA riconosce valore etico e a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice.

Il Codice nasce, infatti, dall'avvertita esigenza – oggi giuridicamente consacrata dal D. Lgs. n. 231/2001 – di affermare con piena consapevolezza l'importanza di una condotta eticamente corretta, onde poter così coniugare il perseguimento di primari obiettivi economici e imprenditoriali con il rispetto della legalità da parte di tutti i soggetti che costituiscono il tessuto connettivo aziendale e racchiude al suo interno i principi generali e le norme di comportamento cui l'ente deve attenersi nella gestione dell'intera attività d'impresa.

In tale ottica, il Codice non si limita ad individuare soltanto i comportamenti corretti da seguire per scongiurare il rischio di commissione dei reati, ma mira ad estendere l'ambito di applicazione alla sfera degli affari, ispirandosi ai più ampi principi di correttezza e trasparenza indispensabili nella conduzione degli stessi, per la salvaguardia dei diritti dei portatori di interessi, nonché dell'immagine, affidabilità e reputazione di D'UVA.



In particolare, il Codice esplicita e rende manifesti i valori a cui tutti coloro che operano a vario titolo in D'UVA (siano essi amministratori, dipendenti, collaboratori) devono attenersi nell'esercizio delle proprie mansioni ed in relazione ai quali ciascuno assume la propria responsabilità tanto all'interno quanto all'esterno di D'UVA.

Il Codice costituisce uno degli strumenti predisposti da D'UVA allo scopo di assicurare un'efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto di violazioni di leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività.

Il presente Codice si articola in **tre Titoli**:

- **nel primo** sono elencati i principi etici generali che devono ispirare l'azione di tutti i Destinatari del Codice tanto nelle relazioni esterne all'azienda quanto nei suoi rapporti interni;
- **nel secondo** sono indicate le norme comportamentali che devono presiedere lo svolgimento degli specifici rapporti che i Destinatari instaurano anche all'esterno dell'azienda (ad es., nei confronti della P.A., dei terzi e dei fornitori, ecc.);
- **nel terzo** sono disciplinati i meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice e per il suo continuo miglioramento.

III - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di D'UVA siano essi amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, controparti e partner commerciali. Il raggiungimento degli obiettivi di D'UVA è perseguito, da parte di tutti coloro che operano nell'Azienda, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.



L'adozione, diffusione ed applicazione del Codice costituisce un impegno strategico di D'UVA per il consolidamento sul mercato ed al proprio interno dell'immagine di ente trasparente, corretto e socialmente responsabile e per la creazione delle condizioni affinché, unitamente e ad integrazione del Modello, sia promossa un'efficace azione di prevenzione nei confronti dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Attesa la finalità di affermare il valore dell'etica, quale strumento in grado di migliorare il clima aziendale e di valorizzare la posizione sul mercato di D'UVA, le disposizioni del Codice si applicano a D'UVA nonché alle sue eventuali società controllate e vincolano altresì:

Sono tenuti al rispetto di tutto quanto contenuto nel Codice Etico e ne costituiscono i destinatari per i quali lo stesso risulta inderogabilmente vincolante senza eccezione alcuna, nei limiti ed ambiti delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità: tutti gli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti ed altri dipendenti); i collaboratori interni o esterni (società di revisione, consulenti, ecc.) della Società che a qualsiasi titolo, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, instaurino rapporti di collaborazione o partnership con D'UVA (di seguito, congiuntamente, i "**Destinatari**").

Le disposizioni devono permeare tutti i processi aziendali che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito elencati:

- ✓ la selezione, scelta e gestione dei dipendenti;
- ✓ la gestione dei rapporti con i Clienti;
- ✓ la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ la gestione dei rapporti con i Soci;
- ✓ la selezione, scelta e gestione dei fornitori di beni e servizi;



- ✓ la gestione dei rapporti con i concorrenti;
- ✓ la gestione dei rapporti con le Autorità Giudiziarie e le Autorità di Vigilanza;
- ✓ la gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali;
- ✓ la gestione dei rapporti con gli Organi di Informazione;
- ✓ la gestione dei rapporti con le Istituzioni in genere.

Con delibera dell'Organo Amministrativo, il Codice può essere integrato e modificato, anche sulla base delle osservazioni e indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Tutti i Destinatari sono tenuti all'osservanza del presente Codice e a tutte le normative sopranazionali, nazionali e particolari cui il Codice medesimo si ispira, impegnandosi al loro rispetto nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa svolta sia all'interno che all'esterno della Società.

TITOLO I - PRINCIPI ETICI GENERALI

Articolo 1 - Tutela della persona

- 1.1** D'UVA pone al centro del proprio agire la risorsa umana intesa come presupposto indefettibile per la crescita e lo sviluppo etico della stessa.
- 1.2** Al riguardo, D'UVA tutela il rispetto delle risorse umane, ne promuove la crescita professionale ed umana, ne garantisce l'integrità fisica e morale, operando affinché le condizioni di lavoro siano rispettose della dignità individuale e gli ambienti di lavoro siano sicuri e salubri e conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza; rispetta, infine, le convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

Articolo 2 - Correttezza

- 2.1** D'UVA opera nel rispetto delle normative vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni. Il principio di correttezza deve svilupparsi ed essere parametro comportamentale tanto nei processi interni quanto nei rapporti contrattuali esterni.
- 2.2** I Destinatari devono eseguire i compiti loro assegnati per il raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo correttezza, onestà e buona fede.
- 2.3** I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti e D'UVA si impegna a non sfruttare eventuali situazioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Articolo 3 - Concorrenza

- 3.1** D'UVA intende sviluppare il valore della concorrenza, operando secondo i principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori e sviluppando la propria politica commerciale nel pieno rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di concorrenza.
- 3.2** D'UVA, pertanto, si astiene dal porre in essere comportamenti collusivi o di sfruttamento abusivo di posizione dominante o che comunque possano falsare la leale competizione sul mercato di tutti gli operatori e si impegna, conseguentemente, a denunciare tempestivamente agli organi competenti tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato.

Articolo 4 - Imparzialità

- 4.1** Nelle relazioni con le controparti D'UVA non può essere condizionata da elementi aventi qualsivoglia connotazione di ordine discriminatorio. Pertanto, nello svolgimento delle attività aziendali, D'UVA evita ogni discriminazione basata sul sesso e/o l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali.

Articolo 5 - Equità nelle relazioni con i soggetti sottoposti

- 5.1** Chiunque si trovi in una posizione gerarchicamente superiore e, comunque, i soggetti Responsabili di funzione di D'UVA si impegnano ad esercitare il proprio ruolo di sovraordinazione con equità e correttezza, adoperandosi perché la propria funzione sia percepita come autorevole e non vessatoria.

- 5.2** I Responsabili di funzione, pertanto, dovranno esercitare il potere che viene loro attribuito nell'ambito aziendale salvaguardando, comunque, la dignità e l'autonomia dei soggetti sottoposti nell'ambito della struttura interna di D'UVA, operando scelte organizzative che garantiscano il rispetto del valore dei collaboratori e che non violino l'integrità morale degli stessi.

Articolo 6 - Eticità nelle informazioni

- 6.1** Le informazioni diffuse da D'UVA sono complete, corrette, trasparenti e comprensibili e ciò al fine di consentire ai Destinatari di assumere decisioni consapevoli.
- 6.2** In considerazione del fatto che i Soci costituiscono una fonte di finanziamento di D'UVA e che i medesimi devono essere posti nelle migliori condizioni per poter orientare le loro decisioni, D'UVA promuove la corretta conoscenza, in condizioni di parità, di tutte le informazioni disponibili per i Soci.

Articolo 7 - Conflitti di interesse

- 7.1** Nello svolgimento delle attività aziendali, D'UVA opera per evitare la creazione di situazioni che comportino, anche solo potenzialmente, una situazione di conflitto di interesse per i soggetti coinvolti e, qualora ne verifichi la sussistenza, procede, ove possibile, a rimuoverle.
- 7.2** I Destinatari dovranno pertanto comunicare tempestivamente all'OdV le situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi, anche solo potenziali, per consentire a D'UVA un'adeguata valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti necessari.

- 7.3** D'UVA non potrà affidare la gestione dei rapporti con P.A. a soggetti che in passato abbiano subito condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o siano stati condannati alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e/o siano stati dichiarati incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- 7.4** Per situazione di "conflitto di interesse" deve intendersi ogni caso in cui:
- un Destinatario risulti portatore di un interesse diverso e/o ulteriore rispetto alla *mission* aziendale e tale da pregiudicarne, ritardarne o diminuirne gli obiettivi;
 - un Destinatario, ancorché non formalmente portatore di un interesse diverso e/o ulteriore dalla *mission* di impresa, tragga vantaggi per sé o per terzi, a danno di D'UVA, da opportunità di affari proprie di quest'ultima.

Articolo 8 - Rapporti economici non etici

- 8.1** D'UVA condanna qualsivoglia comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere o offrire, direttamente o indirettamente, regali e/o benefici che non siano di valore modico o proporzionati (denaro, oggetti, forme di ospitalità, prestazioni, favori o altre utilità) e che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore ovvero un indebito o illecito interesse e/o vantaggio per D'UVA.
- 8.2** Eventuali regali, omaggi o benefici offerti devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile di funzione e documentati in modo adeguato per consentire di effettuare un puntuale controllo.
- 8.3** Sono ammesse solo erogazioni per fini benefici ad iniziative di valore culturale ed etico.

- 8.4** I Destinatari che ricevano regali, omaggi o benefici di non modico valore sono tenuti a darne comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'adeguatezza e assume le relative determinazioni.

Articolo 9 - Riservatezza

- 9.1** D'UVA garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati in proprio possesso e si astiene da qualsivoglia trattamento, in assenza di un'espressa e consapevole autorizzazione rilasciata dal titolare dei dati stessi, e fermi comunque i limiti previsti dalle normative vigenti.
- 9.2** In particolare, le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai Destinatari nell'esercizio della propria attività devono rimanere strettamente riservate e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno della azienda, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Articolo 10 - Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente

- 10.1** D'UVA è sensibile alla gestione delle problematiche che attengono alla salute e alla sicurezza sul lavoro e, in funzione di ciò, ha messo in atto tutte le attività necessarie sia al rispetto delle prescrizioni legali in materia che alla diffusione della cultura della sicurezza e ciò anche in considerazione delle peculiari attività aziendali.
- 10.2** D'UVA riconosce nell'ambiente una delle variabili del suo processo di produzione e pertanto il rispetto dello stesso rappresenta una priorità aziendale. Pertanto è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e, nello svolgimento delle proprie attività

d'impresa, mira a ricercare un corretto equilibrio tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica nel proprio settore di attività.

- 10.3** D'UVA svolge le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente e ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito ambientale. A tal fine, D'UVA gestisce le attività minimizzando gli impatti ambientali, sensibilizza il personale e il *management* sulle tematiche di natura ambientale e più in generale persegue una politica volta alla salvaguardia ambientale.

Articolo 11 - Tutela del segreto aziendale e della proprietà intellettuale e industriale

- 11.1** Ogni informazione, di natura tecnica, economica, o di qualsiasi altra natura, che venga acquisita dai dipendenti di D'UVA nell'esecuzione delle proprie mansioni o dagli altri Destinatari del Codice Etico nell'esecuzione dei rapporti contrattuali instaurati con D'UVA, appartiene a quest'ultima e costituisce parte essenziale del patrimonio di beni immateriali indispensabile per la creazione di valore.
- 11.2** D'UVA tutela, quale parte fondamentale del patrimonio aziendale e primario fattore di creazione di valore, le informazioni riservate in proprio possesso ed i diritti di proprietà industriale sulle idee sviluppate all'interno dell'organizzazione aziendale, e si assicura la possibilità di ottenere brevetti ed altri titoli di proprietà industriale e/o intellettuale su di esse e sulle invenzioni industriali sviluppate attraverso l'applicazione di queste.
- 11.3** D'UVA agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente in capo a terzi, nonché delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche

in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti. A tal riguardo, tutti i Destinatari del presente Codice Etico dovranno rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi e astenersi dall'uso non autorizzato di tali diritti, nella consapevolezza che la violazione degli stessi può avere delle conseguenze negative per D'UVA.

- 11.4** In particolare, i dipendenti e i collaboratori, nell'esercizio delle proprie attività, dovranno astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione disegni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché astenersi dall'importare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Tutti i Destinatari del presente Codice dovranno astenersi dall'utilizzare in modo illecito e/o improprio, nell'interesse proprio, aziendale o di terzi, opere dell'ingegno (o parti di esse) protette ai sensi della normativa in materia di violazione del diritto d'autore.
- 11.5** È fatto obbligo a D'UVA, in caso di dubbi sull'interpretazione delle leggi che tutelano diritti di proprietà industriale (brevetti, marchi, etc.), richiedere la necessaria consulenza prima di assumere qualsiasi iniziativa che possa costituire violazione di tali leggi. Il presente articolo si applica a qualsiasi tipo di informazioni che sia in possesso di D'UVA e sia sottoposta a regime di riservatezza, a prescindere dalla loro natura (economica, commerciale, giuridica, scientifica e/o tecnica). Costituiscono esempi di informazioni riservate: i piani di marketing, i dati economici relativi a clienti e fornitori, i dati di vendita, i prezzi, i dati scientifici e tecnici relativi a prodotti commercializzati o in sviluppo ed alle tecnologie sfruttate.

TITOLO II – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - Legalità, correttezza e trasparenza nei rapporti con la P.A.

- 12.1** Il rapporto con la P.A. è da considerarsi eticamente sensibile e richiede un livello di attenzione assoluto e ciò anche in considerazione dei rapporti che D'UVA instaura con la P.A., anche quale controparte contrattuale di D'UVA.
- 12.2** D'UVA impone ai soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto il rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza ed integrità al fine di non indurre la P.A. alla violazione dei principi che presiedono e garantiscono il buon andamento e l'imparzialità del suo agire.
- 12.3** Pertanto, nell'ambito di un rapporto con la P.A., a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare esponenti della P.A. o loro parenti e affini;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
 - compiere qualsiasi atto volto ad indurre esponenti della P.A. a fare o ad omettere qualcosa in violazione di norme di legge;
 - assumere pratiche di corruzione attiva o passiva o comportamenti collusivi di qualsiasi natura o in qualsiasi forma;

- offrire denaro o compiere atti di cortesia commerciale (come omaggi o forme di ospitalità) a dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A. o loro parenti, salvo che si tratti di utilità d'uso di modico valore, che non possono essere in alcun modo interpretate come strumento per ricevere favori illegittimi, e comunque nel rispetto delle procedure aziendali a ciò preordinate;
- effettuare pagamenti a funzionari pubblici e a terzi in genere per ottenere trattamenti più favorevoli o influenzare un atto d'ufficio a determinare favori illegittimi;
- proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare esponenti della P.A. o loro parenti e affini.

12.4 Al fine di disincentivare la possibilità che, attraverso l'offerta di opportunità di lavoro a soggetti che siano stati dipendenti della P.A., vengano perpetrate da parte di D'UVA condotte astrattamente idonee a configurare ipotesi di reato presupposto nei confronti della P.A. stessa, D'UVA avrà cura di valutare, all'atto dell'assunzione, il profilo professionale già ricoperto dal soggetto designando e la sua rispondenza alla carica societaria da attribuire.

12.5 La gestione dei rapporti e contatti con la P.A. è demandata a determinati soggetti espressamente incaricati da D'UVA, ai quali è imposto il rispetto e la corretta applicazione delle specifiche procedure gestionali adottate in azienda.

12.6 Tali soggetti, a fronte di comportamenti eticamente non idonei di esponenti della P.A., dovranno ricorrere a tutte le tutele previste coinvolgendo le funzioni direttive di D'UVA.

12.7 E' fatto divieto ai Destinatari di influenzare impropriamente le decisioni della P.A., o comunque di soggetti che trattano o prendono decisioni per conto della P.A.

- 12.8** In occasione di verifiche ed ispezioni da parte di Autorità pubbliche, i Destinatari, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, devono tenere un atteggiamento improntato alla massima disponibilità e collaborazione, in modo da non impedire né ostacolare in modo alcuno le funzioni degli organi ispettivi o di controllo. In occasione di tali controlli, D'UVA fa sì che il rapporto con le Autorità ispettive e di vigilanza venga gestito e monitorato da più soggetti a ciò delegati, in modo da garantire una condotta trasparente e responsabile di D'UVA nella predisposizione delle segnalazioni o nella trasmissione alle Autorità pubbliche competenti della documentazione eventualmente richiesta.
- 12.9** D'UVA non potrà affidare la gestione dei rapporti con P.A. a soggetti che in passato abbiano subito condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o siano stati condannati alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e/o siano stati dichiarati incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- 12.10** La partecipazione a gare e/o trattative ristrette, sia indette da committenti privati che pubblici, nonché la gestione dei rapporti con i suddetti committenti deve avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede, assicurandosi che la documentazione depositata e le informazioni ed i dati forniti siano sempre chiari, veritieri e completi.

Articolo 13 - Rapporti con le Autorità Giudiziarie

- 13.1** Nei rapporti con le Autorità Giudiziarie è espressamente vietato ai Destinatari porre in essere o istigare altri a porre in essere pratiche corruttive di qualsiasi genere. Nel caso in cui D'UVA sia parte in procedimenti giudiziari o stragiudiziali in sede civile,

penale, amministrativa e/o tributaria, D'UVA e chiunque agisca in nome e/o per conto della medesima non dovrà in alcun modo adottare comportamenti nei confronti delle Autorità Giudiziarie volti a indurre tali soggetti ad adottare provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio della Società.

Articolo 14 - Rapporti con le Autorità di Vigilanza

- 14.1** Nei rapporti con le Autorità di Vigilanza è espressamente vietato porre in essere o istigare altri a porre in essere pratiche corruttive di qualsiasi genere. Tutti gli amministratori, dipendenti e soggetti terzi, che agiscano in nome e per conto di D'UVA, si impegnano ad osservare le disposizioni emanate dalle competenti Autorità per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.)
- 14.2** La Società persegue gli obiettivi indicati dalle istituzioni pubbliche di riferimento e collabora efficacemente con gli organismi delle stesse preposti alla attività di regolazione e controllo.

Articolo 15 - Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

- 15.1** La Società s'impegna a promuovere percorsi di dialogo e comunicazione con le Organizzazioni Sindacali, tenendo conto delle istanze di cui le stesse sono portatrici, comunicando loro le esigenze aziendali e coinvolgendole, ove possibile, nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, nell'ambito di una politica di trasparenza e di partecipazione alla vita aziendale.

CAPO II - RAPPORTI CON I TERZI E I FORNITORI

Articolo 16 - Rapporti con i Terzi

16.1 I Destinatari dovranno instaurare con i Terzi rapporti improntati ad un elevato *standard* professionale, al rispetto reciproco, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

Articolo 17 - Acquisti di beni e servizi

17.1 I Destinatari che effettuano qualsiasi acquisto di beni e servizi nell'interesse o a vantaggio di D'UVA, incluse anche le consulenze esterne, dovranno agire sempre nel rispetto dei principi enunciati nel Codice e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed integrità.

Articolo 18 - Selezione dei Fornitori

18.1 Il processo di selezione dei Fornitori di beni o servizi avviene in osservanza dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, e comunque sulla base di valutazioni obiettive dirette a tutelare gli interessi commerciali di D'UVA.

18.2 Pertanto, la scelta di un Fornitore sarà improntata ai seguenti principi:

- ✓ D'UVA dovrà operare con la massima lealtà ed imparzialità, avvalendosi di criteri selettivi che offrano pari opportunità ad ogni Fornitore;
- ✓ i Destinatari preposti alla scelta di un Fornitore sono tenuti a non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella selezione criteri oggettivi e documentabili.

- 18.3** Sono requisiti di riferimento, nella scelta di Fornitori, la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, *know how* e l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche di D'UVA lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati.
- 18.4** L'adesione dei Fornitori al Codice è da considerarsi condizione necessaria per l'avvio ed il prosieguo della relazione negoziale.

Articolo 19 - Rapporti con i Fornitori

- 19.1** Nelle negoziazioni contrattuali con i Fornitori, D'UVA agisce in modo corretto e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata.
- 19.2** Nel caso di eventi imprevisi e sopravvenuti, D'UVA si impegna a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte e richiede al Fornitore identico comportamento.

Articolo 20 - Informazioni fornite ai Clienti

- 20.1** D'UVA fornisce ai Clienti accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti ed i servizi offerti, in modo che i Clienti possano assumere decisioni consapevoli. Nei confronti dei Clienti devono essere adottati comportamenti coerenti con le disposizioni dei contratti e dei relativi allegati.
- 20.2** D'UVA considera fondamentale mantenere elevati *standard* di qualità dei propri servizi e massimizzare la soddisfazione della clientela servita. Le procedure interne



utilizzate supportano queste finalità, anche attraverso continue attività di monitoraggio.

Articolo 21 - Rapporti con gli organi di informazione

- 21.1** D'UVA si impegna a collaborare pienamente con gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza aziendale, al fine di rispondere con tempestività, completezza e trasparenza alle loro esigenze informative. D'UVA osserva i doveri di pubblicità imposti dalla normativa vigente e la pubblicazione di informazioni di interesse generale, anche attraverso il proprio sito web istituzionale.
- 21.2** La diffusione di notizie relative a D'UVA compete in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dalla Società. Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale di D'UVA deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, senza assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta. La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Società.
- 21.3** I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice Etico, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare l'immagine di D'UVA.

CAPO III - COMUNICAZIONI SOCIALI

Articolo 22 - Correttezza dei dati e delle informazioni societarie

- 22.1** D'UVA condanna qualsiasi comportamento finalizzato ad alterare la veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai Soci, al pubblico e, ove presente, alla società incaricata della revisione contabile.
- 22.2** Nella predisposizione dei documenti e dati contabili, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai Soci, al Pubblico, al Collegio Sindacale o alla Società di Revisione, ove presenti, nonché in ogni registrazione attinente l'amministrazione di D'UVA, i Destinatari dovranno attenersi ai più rigorosi principi di trasparenza, correttezza e veridicità.
- 22.3** I soggetti tenuti alla formazione dei suddetti atti hanno l'obbligo di verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra descritti.
- 22.4** E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto ad influenzare la volontà dei membri dell'assemblea dei Soci, per ottenere una deliberazione in contrasto con le norme di legge.

Articolo 23 - Relazione con i Soci

- 23.1** D'UVA crea le condizioni affinché la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole. In tale ottica, D'UVA promuove



un'informazione paritaria, corretta e compiuta e garantisce che i Soci abbiano comunque facile accesso a dette informazioni.

CAPO IV - POLITICHE DEL PERSONALE

Articolo 24 - Condotta corretta e trasparente

- 24.1** D'UVA esige che tutti i Destinatari adottino una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei compiti loro affidati, rispettando le normative vigenti e le disposizioni del Codice.
- 24.2** Nello specifico, tale condotta deve esprimersi in relazione a qualsivoglia legittima richiesta avanzata dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, ove presenti, nonché dall'Organismo di Vigilanza.
- 24.3** Nessun vantaggio o perseguimento di interesse di D'UVA né la conformità ad ordini eventualmente impartiti da soggetti gerarchicamente superiori potrà mai costituire, per i Destinatari, causa giustificatrice di comportamenti che risultino in contrasto con le disposizioni del presente Codice.

Articolo 25 - Selezione e assunzione dei dipendenti di D'UVA

- 25.1** Le attività di selezione, assunzione, inquadramento, formazione, retribuzione e crescita professionale dei dipendenti rispondono esclusivamente a valutazioni oggettive in ordine all'esistenza delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, alla loro corrispondenza rispetto ai profili attesi e alle esigenze aziendali, in modo da escludere qualsivoglia forma di

discriminazione basata sul sesso e/o l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali e comunque in ogni caso in osservanza dei disposizioni normative applicabili a D'UVA.

25.2 D'UVA è particolarmente attenta alla selezione del personale: in tale ottica, D'UVA coniuga metodologie diverse (colloqui orali, questionari, rispondenza del candidato al ruolo richiesto, tenuto conto dei requisiti minimi di competenza del personale) per pervenire alla selezione delle professionalità richieste, evitando favoritismi o forme di clientelismo.

25.3 D'UVA garantisce che i propri dipendenti vengono assunti con regolare contratto di lavoro e che, all'atto dell'assunzione:

- ✓ vengono loro fornite chiare ed esaustive informazioni in ordine agli elementi normativi che regolano il loro rapporto di lavoro con D'UVA, così come regolati e previsti dal contratto collettivo di lavoro loro applicabile;
- ✓ vengono loro fornite indicazioni chiare ed esaustive in ordine alle mansioni che dovranno svolgere;
- ✓ vengono loro esplicitati i contenuti del Codice, del quale deve essere posta a disposizione una copia.

CAPO V - POLITICHE DEL LAVORO

Articolo 26 - Svolgimento del rapporto di lavoro

26.1 Nello svolgimento del rapporto di lavoro, al fine di tutelare l'integrità morale dei dipendenti e favorire altresì il mantenimento di un "clima etico" nella struttura aziendale, D'UVA:

- ✓ offre condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri;
- ✓ fornisce tutti gli strumenti informativi e conoscitivi atti a valorizzare le specifiche competenze ed a favorire la loro crescita professionale;
- ✓ coinvolge i dipendenti, nei limiti del possibile, nelle decisioni relative alle modalità di svolgimento delle mansioni loro affidate.

26.2 D'UVA utilizza e valorizza lo sviluppo, la crescita e la formazione professionale dei propri dipendenti attraverso l'attivazione di processi di assegnazione e di addestramento (mediante lezioni teoriche o per affiancamento) inseriti in apposite procedure gestionali e metodologie formalizzate.

26.3 Con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale, D'UVA cura la formazione del personale anche attraverso la predisposizione di specifici corsi, seminari e sessioni formative.

26.4 In caso di interventi di riorganizzazione del lavoro nell'ambito aziendale, D'UVA avrà cura di salvaguardare comunque le competenze professionali già possedute dal dipendente, assegnandogli incarichi compatibili con il suo livello di professionalità.

Articolo 27 – Salute e sicurezza dei lavoratori

27.1 D'UVA ha come obiettivo primario la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle leggi vigenti applicabili (D. Lgs. n. 81/2008) e delle proprie procedure gestionali interne, sia che si tratti delle attività svolte all'interno dell'azienda, che di quelle svolte al di fuori della medesima.

- 27.2** D'UVA si impegna a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza. In tale direzione anche le procedure interne sono funzionali all'osservanza di normative latamente rispondenti ad esigenze di tutela della sicurezza in generale. In particolare, peraltro, tutti i destinatari dovranno attenersi alle prescrizioni normative – pur non esplicitamente richiamate nel presente documento o nelle procedure interne di D'UVA – di carattere sia generale (nazionale e sovranazionale) che particolare (regionale e/o comunale) anche nell'ambito dell'attività svolta al di fuori dei confini aziendali.
- 27.3** D'UVA si impegna, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, a mantenere un ambiente di lavoro attento alla sicurezza e a dotare i dipendenti, a seconda dell'attività svolta, di tutte le attrezzature idonee e necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità. A tal fine, D'UVA è tenuta ad informare tutti i dipendenti delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure aziendali adottate dalla stessa in materia di sicurezza e salute.
- 27.4** D'UVA si impegna, inoltre, a:
- (a) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché tener conto dei gradi di evoluzione della tecnica;
 - (b) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - (c) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

(d) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

27.5 Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, ogni lavoratore ha l'obbligo di *“prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*. Nel farsi portatori dei principi e dei valori di D'UVA in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'esecuzione delle misure sopra indicate, i lavoratori saranno tenuti a garantire la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal richiamato art. 20 del D.Lgs. 81/08, al cui integrale contenuto si rimanda.

27.6 I dipendenti, a loro volta, si impegnano a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata da D'UVA. I dipendenti, in ogni caso, hanno l'obbligo di segnalare ai soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro qualunque azione o condizione non conforme alla sicurezza. Dette segnalazioni vengono periodicamente trasmesse dalla funzione preposta alla sicurezza all'OdV, onde consentire a quest'ultimo di assumere, in base alle risultanze emerse, le relative determinazioni.

27.7 E' severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti che, in buona fede, sollevino questioni in materia di sicurezza e salute.

27.8 D'UVA manterrà i propri stabilimenti, uffici, unità locali e sistemi operativi in modo tale da rispettare tutti gli standard di sicurezza.

27.9 Sono considerati aspetti essenziali per D'UVA:

- ✓ l'individuazione dei rischi specifici connessi alle proprie attività, con conseguente adozione del documento di valutazione rischi (DVR) e tutti gli altri documenti relativi alla politica sulla sicurezza, e l'attivazione di piani di eliminazione ovvero, ove questo non sia possibile, riduzione degli stessi;
- ✓ la formazione del personale, sia per i nuovi assunti che per coloro che vengono assegnati a nuove mansioni / attività aziendali;
- ✓ la messa a disposizione di automezzi, impianti, strumenti meccanici e risorse tecniche sicure e conformi alle prescrizioni normative di riferimento;
- ✓ l'informazione al personale aziendale in merito alla salute e sicurezza del lavoro, attraverso qualsiasi mezzo (ad es., riunioni, corsi di formazione periodici e/o specifici);
- ✓ lo svolgimento di attività periodiche di controllo e monitoraggio, anche mediante l'ausilio di un *auditor* esterno, per accertare che tutte le misure di sicurezza siano efficacemente attuate e rispettate.

27.10 I principi di salvaguardia della salute e sicurezza, posti alla base del presente Codice Etico, dovranno essere conosciuti e rispettati anche dai terzi (compresi i collaboratori esterni non dipendenti di D'UVA, quali, ad esempio, consulenti e/o prestatori di servizi) durante lo svolgimento dell'attività all'interno di D'UVA stessa; sarà pertanto compito di tutti i dipendenti di D'UVA, in base alla loro specifica attività, diffondere e promuovere l'osservanza dei suddetti principi.

27.11 Al fine di rendere noti a tutti i livelli aziendali le funzioni e i compiti dei soggetti responsabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro, D'UVA si impegna a predisporre e ad aggiornare costantemente, in ragione dei mutamenti tecnici e normativi in materia, un documento illustrativo dei compiti e dei soggetti responsabili per ciascun ambito di attività.

CAPO VI - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 28 - Operazioni e transazioni commerciali

- 28.1** Ogni soggetto interno a D'UVA che effettui operazioni e/o transazioni, aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, dovrà attenersi al rispetto del principio di trasparenza e garantire la massima tracciabilità dei trasferimenti in entrata ed in uscita, onde evitare di esporre D'UVA al rischio di eventuali responsabilità nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- 28.2** In tale ottica, ogni operazione e/o transazione dovrà essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
- 28.3** Ogni Destinatario sarà responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.
- 28.4** I dipendenti ed i collaboratori devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti commerciali e/o professionali.
- 28.5** D'UVA deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi in tema di criminalità organizzata ed antiriciclaggio, sia nazionali sia internazionali. Gli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori di D'UVA sono tenuti ad osservare rigorosamente le

leggi, le *policias* e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio.

Articolo 29 - Dovere di protezione dei diritti e delle risorse

29.1 Ogni Destinatario dovrà adoperarsi per avere sempre piena conoscenza, per il settore di propria competenza/responsabilità, dei diritti e degli obblighi vigenti in capo alla D'UVA e derivanti da norme di legge, contratti o rapporti con la P.A., e non dovrà porre in essere alcun comportamento che possa ledere gli interessi di D'UVA.

29.2 Ciascun Destinatario dovrà inoltre custodire, con la massima cura e diligenza, i beni e le risorse della D'UVA che gli siano affidati nell'ambito o in relazione alla sua attività, e dovrà utilizzare detti beni e risorse in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio.

29.3 Per quanto riguarda specificatamente le applicazioni informatiche di D'UVA di cui un Destinatario abbia la disponibilità, costui, nello svolgimento dei compiti assegnatigli, è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, che possano recare offesa a chiunque e/o danno all'immagine aziendale;
- non accedere a siti internet dal contenuto immorale, indecoroso o offensivo.

TITOLO III - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Articolo 30 - Organismo di Vigilanza

- 30.1** L'OdV è il soggetto che procederà alla verifica dell'applicazione e del rispetto del Codice e del relativo aggiornamento, alla valutazione della sua adeguatezza, al riscontro delle eventuali violazioni ed all'adozione, di concerto con i vertici aziendali, delle conseguenti misure sanzionatorie.
- 30.2** Qualora vengano riscontrate all'interno di D'UVA situazioni illegali o eticamente scorrette anche solo potenziali, dovrà essere tempestivamente informato l'OdV: tali segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, orale o in via telematica e verranno raccolte ed archiviate a cura del medesimo OdV.
- 30.3** L'OdV agirà in modo da garantire l'autore della segnalazione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità dello stesso, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge.
- 30.4** L'OdV valuterà la segnalazione ricevuta e gli eventuali provvedimenti conseguenti secondo un proprio ragionevole livello di discrezionalità. Nei casi di accertate violazioni del Codice, l'OdV ne darà notizia al Organo Amministrativo.

Articolo 31 – Adozione e comunicazione

- 31.1** Allo scopo di favorire la più ampia e corretta comprensione e diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti sopra indicati, D'UVA provvederà:
- a consegnare una copia del Codice a tutti i Destinatari e agli *Stakeholder*,

- a darne pubblicità attraverso le modalità ritenute più idonee;
- ad inserire, altresì, ove possibile, negli eventuali contratti sottoscritti da D'UVA uno specifico richiamo al Codice.

31.2 Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari e degli *Stakeholder* mediante apposite attività di comunicazione.

Articolo 32 - Attuazione del Codice Etico

32.1 Tutti i soggetti che collaborano con D'UVA, senza distinzioni o eccezioni, sono tenuti ad osservare ed a far osservare i principi enunciati nel Codice Etico, uniformando i propri comportamenti ai principi in esso richiamati.

32.2 Qualora i Destinatari accertino situazioni, fatti o atti che si pongano in contrasto con le disposizioni del Codice, dovranno darne immediata comunicazione all'OdV affinché quest'ultimo, di concerto con i vertici aziendali, possa tempestivamente adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Articolo 33 - Violazione del Codice Etico

33.1 In caso di violazioni del Codice Etico – nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ciò sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente e dal sistema sanzionatorio previsto dal Modello – D'UVA adotta provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento degli stessi responsabili, con le conseguenze contrattuali e di legge relative al rapporto di lavoro previste dalle norme vigenti.

- 33.2** Nello specifico, con riguardo ai dipendenti di D’UVA, il mancato rispetto e/o violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice Etico ad opera di lavoratori dipendenti di D’UVA costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento e dal Modello. Tali sanzioni saranno applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità. L’accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali preposte.
- 33.3** In caso di violazione, da parte di dirigenti e amministratori, delle regole di comportamento, indicate nel Codice Etico, D’UVA valuterà i fatti e i comportamenti in questione ed assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL di riferimento. In caso di violazione del Codice Etico da parte dell’Organo Amministrativo, l’OdV informerà i soci di D’UVA e il Collegio Sindacale, ove presente, per l’assunzione delle opportune iniziative ai sensi di legge.
- 33.4** Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi legati a D’UVA da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a D’UVA.